



COMUNE DI POZZA DI FASSA

COMUN DE POZA

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENTH

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 3

del Consiglio comunale/del Consei de Comun

*Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica**Adunanza de pruma convocazion - Sentèda publica*

OGGETTO: Autorizzazione all'alienazione della quota di partecipazione nella Società Fassa Terme s.r.l. di proprietà del Comune di Pozza di Fassa.

SE TRATA: Autorisèr a vener la quota de partezipazion te la Sozietà Fassa Terme S.r.l. de proprietà del Comun de Poza.

L'anno **duemilaquattordici** addì **tredici** del mese di **febbraio** alle ore **19.32**, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

L'an doimilecatordesc ai tredesc del meis de firé da les 19.32, te sala de la adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum l Consei de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

DELLAGIACOMA TULLIO Sindaco/Ombolt

PEZZEI LORENZO

MATTEVI RENATA

LORENZ FAUSTO

FLORIAN GIULIO

ZULIAN BERNARDINO

DELUCA GIORGIO

DORICH FRANCESCA

ZACCHIA SERENA

CLOCHE ALESSANDRA

BERNARD NORBERT

BERNARD ALESSANDRO

CINCELLI FERNANDO

BATTISTI LARA

Presenti Tol pèrt	Assenti / No tol pèrt	
	giust. giust	ingiust. no giust.
X		
	X	
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		

Assiste il Segretario comunale supplente signora
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun suplent segnora

dott.ssa / dr.a CHIARA LUCHINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor / *Zertà che l numer de chi che tol pèrt l'é legal, l segnor TULLIO DELLAGIACOMA* nella sua qualità di / *desche SINDACO / OMBOLT*

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno. / *tol sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argoment dit de sora, metù al n. 4 de l'orden del dì.*

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
 (Art. 79 – D.P.Reg. 01.02.2005,
 n. 3/L e ss. mm. e ii.)

RELAZION DE PUBLICAZION
 (Art. 79-D.P.Reg. da l'1.2.2005,
 n. 3/L e m. e i.f.d.)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale supplente, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno/

Gé sotscrit Secretèr de Comun suplent, conforma la declarazion del Suté, zertifichee che copia de chest verbal vegn publichèda ai

18.2.2014

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
te l'Albo de Comun olache la restarà tachèda fora per 10 dis alalongia.

Addi/Ai, **18.2.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
 SUPPLENTE
*L SECRETÈR DE COMUN
 SUPLENT*
 F.to dott.ssa Chiara Luchini

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI PREMETTE:

La società Fassa Terme è stata costituita nel 2005 da parte di soggetti privati titolari di porzioni di terreni siti nel Comune di Pozza di Fassa in un'area per la quale il Piano Regolatore Generale del Comune di Pozza prevede destinazione urbanistica “termale”.

La società è stata costituita con lo scopo di realizzare un polo termale di benessere in grado di dare adeguato sfruttamento alla sorgente dell'acqua Alloch e di garantire al Comune di Pozza di Fassa e alla intera Valle di Fassa un centro di rilevanza strategica in grado di ampliare la gamma dell'offerta turistica, economia trainante per l'intero Trentino.

Il Comune di Pozza di Fassa era allora proprietario di una piccola porzione di terreno centrale che divideva in due l'area di proprietà della società stessa.

Il Comune, peraltro, rilevando un diretto interesse nello sviluppo del progetto, all'epoca della costituzione della Società, aveva reputato opportuno sottoscrivere una quota di capitale sociale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 dd. 10 agosto 2006, esecutiva ai sensi di legge, è quindi stata disposta la sottoscrizione di n. 335 quote di capitale sociale della Società Fassa Terme S.r.l. del valore nominale di € 1,00 cadauna (con una percentuale di partecipazione del 2,5485%);

I soci della Fassa Terme, al fine di sostanziare le prospettive e gli obiettivi della società, hanno conferito, con atto stipulato nel corso del 2007, i terreni di loro proprietà

Il 18 maggio 2009 il Comune di Pozza ha sottoscritto con la società un protocollo di intesa in base al quale si obbligava ad entrare nella società con la sua quota di terreno ed a incrementare nel corso del tempo la propria partecipazione societaria favorendo, nel contempo, l'ingresso di ulteriori soggetti pubblici nella Società, mantenendo quindi un ruolo guida che contribuisse a far trasparire la condivisione dell'ente per questo lodevole progetto.

Negli ultimi tempi il quadro normativo è notevolmente mutato ed allo stato attuale il Comune ha dovuto rivalutare l'opportunità della permanenza nella suddetta società.

L'assetto legislativo attuale, infatti, è dato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria nazionale per l'anno 2008) che all' 3, comma 27, della L. 24.12.2007 n. 244 stabilisce che, ai fini di tutelare la concorrenza ed il mercato, le Amministrazioni di cui all'art. 1,comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 non possono costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente od indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società; è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte dei Comuni;

Il successivo comma 28 della citata L. 244/2007 prescrive che il mantenimento delle attuali partecipazioni deve essere autorizzato dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

Inoltre la l.p. 27/2010 all'art. 24 “Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali” prevede che “ La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.

Gli enti pubblici previsti dal comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse oppure alla realizzazione di investimenti. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con decreto del Presidente della Provincia, possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo.

La normativa menzionata esprime chiaramente la necessità che l'ente effettui, innanzitutto, una valutazione relativa all'ammissibilità della permanenza della società alla luce delle finalità che questa persegue. È consentita infatti solo la partecipazione in organismi che abbiano ad oggetto attività di produzione di bene e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Ovviamente è sempre ammessa la partecipazione in società che realizzino servizi pubblici.

In secondo luogo, deve essere effettuata una valutazione relativa alla sostenibilità economica da parte dell'ente dell'operazione stessa. A tal fine si precisa che le scelte amministrative in materia di partecipazione societaria

devono essere improntate a criteri di efficienza ed economicità che non possono prescindere da un'attenta analisi economica patrimoniale e finanziaria dell'ente a cui si partecipa.

Precisato che nella bozza di deliberazione depositata agli atti per il consiglio comunale è stato richiamato l'art. 14, comma 32 abrogato a fine dicembre (come anche evidenziato dal Consigliere Lara Battisti);

Dato atto che comunque la normativa provinciale e quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 restano in vigore e che ad ogni modo tale operazione costituisce il completamento di quanto già avviato con l'alienazione del terreno di proprietà comunale, in quanto non avrebbe senso a tal punto per il Comune mantenere tale minima partecipazione nella Società-

Effettuate le opportune considerazioni di natura prettamente politica e valutato che la Fassa Terme s.p.a. nel tempo ha mutato le proprie originarie finalità, ricordato, infatti che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 20.02.2013 si è ritenuto di alienare la neoformata p.f. 2408/4 C.C. Pozza alla Società stessa in modo che quest'ultima potesse anche proseguire in modo celere con i suoi progetti. Sotto questo punto di vista l'operazione è parsa ammissibile e giustificabile, innanzitutto in quanto effettuata in ottemperanza ad un obbligo precedentemente assunto dal Comune in altre sedi ed, inoltre, in quanto l'art. 35 della legge 23 del 1990 consente espressamente l'alienazione a trattativa privata fermo restando il valore di stima allorquando il valore dell'immobile non superi l'importo di € 116.800,00. Non è stato necessario effettuare il preventivo sondaggio informale tra tre soggetti interessati in quanto il valore della vendita non superava i €44.700,00 previsti dall'art. 21 della legge testé citata;

Tale soluzione è stata ritenuta valida altresì in quanto l'accrescimento delle quote societarie pubbliche avrebbe vincolato la Società al rispetto di stringenti norme pubblicistiche.

Alla luce di tali considerazioni ed al fine di concludere l'iter avviato con la deliberazione n. 8 dd. 20.02.2013 del Consiglio comunale e del successivo contratto di alienazione della p.f. 2408/4 C.C. Pozza. si ritiene anche di procedere all'alienazione della quota di partecipazione di €335,00 tuttora di proprietà comunale nella società Fassa Terme s.r.l. di Pozza di Fassa;

In proposito l'art. 17 comma 2 della l.p. 23/1990 prevede che la forma ordinaria dei contratti che prevedono entrate per il comune sia l'asta pubblica salvo che l'amministrazione disponga motivatamente di adottare altro procedimento previsto dalla stessa legge 23/1990 ivi compresa la trattativa privata.

Nel caso di specie si ritiene, infatti, di procedere direttamente all'alienazione agli altri soci eventualmente interessati in modo da non disperdere le quote societarie, nel rispetto anche di quanto stabilito nello statuto della Società che all'art. 11 “Trasferimento delle quote per atto tra vivi ed a causa di morte” prevede che “.. le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi fatte salve le seguenti limitazioni relative alle cessioni a titolo oneroso. I soci hanno diritto di prelazione sulle quote che si intendono cedere, in proporzione alla quota di capitale da ciascuno in quel momento posseduta”.

.....“Il medesimo articolo prevede inoltre che il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota dovrà darne comunicazione agli altri soci ed all'organo amministrativo...”.

In considerazione di quanto statuito dall'art. 11 testé citato si è provveduto alla regolare notifica della volontà di alienare la propria quota presso la sede della società stessa con nota dd. 05.12.2013 prot. nr. 12984 che, d'accordo con il Comune ha formalmente comunicato agli altri soci tale intendimento, in modo da verificare chi fosse interessato ad esercitare il diritto di prelazione.

In seguito a tali comunicazioni sono pervenute al Comune 9 note da parte dei sigg.ri Merighi Claudio, San Matteo srl. , Gardumi Alcide, Pescosta Angelo, Cincelli Franco, Barbolini Lino, Vian Rita, Deluca M. Claudia e Tonini Nicolò nelle quali di esprime la volontà di esercitare il diritto di prelazione sulla quota che il Comune intende alienare ai sensi dell'art. 11 più volte citato.

Il sig. Zulian Christian, al contrario, regolarmente contattato, non ha fatto pervenire la propria manifestazione di volontà nei trenta giorni previsti.

Per effetto di quanto esposto la quota di proprietà del Comune di Pozza di Fassa, pari ad un valore nominale di € 335,00 verrà ripartita proporzionalmente alla quota di capitale posseduta in questo momento da ciascuno dei soci che hanno espresso di volerla acquistare.

Tutto ciò premesso;

DATO atto che l'Amministrazione comunale in via preliminare, a seguito di conchiuso di Giunta comunale, ha espresso parere favorevole in merito alla vendita in questione;

RITENUTO che tale atto rientri nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26 lett. e) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

PRECISATO che l'alienazione della quota di partecipazione nella società Fassa Terme s.r.l. non pregiudica i diritti di alcuno e verrà effettuata nel rispetto di quanto espressamente stabilito dall'art. 11 dello Statuto della Società Fassa Terme srl già citato;

CONSIDERATO quindi che la Giunta comunale propone di addivenire all'alienazione della quota di sua proprietà per un valore pari ad €335,00 (corrispondente al valore nominale), previa trattativa privata diretta ai soci interessati in base all'art. 21 di cui alla l.p. 23/1990;

DATO atto che il valore attribuito risulta congruo, valutati gli ultimi bilanci della società;

PRECISATO che saranno a totale carico degli acquirenti le spese inerenti e conseguenti al perfezionamento della compravendita di cui sarà incaricato un Notaio individuato dagli stessi;

RITENUTO di autorizzare il Segretario comunale alla sottoscrizione del contratto di alienazione in rappresentanza del comune di Pozza di Fassa;

VISTA la L.P. 27/2010 (legge finanziaria per il 2011)

VISTA la LP 23/1990;

VISTO l'art. 26, comma 3, lett. e) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

VISTO altresì il parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

RITENUTO necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, per l'urgenza di provvedere in merito;

DOPPO dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta;

SU conforme invito del Presidente;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Consiglieri Cloch Alessandra, Bernard Norbert, Bernard Alessandro, Cincelli Fernando e Battisti Lara), palesemente espressi nelle forme di legge dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di autorizzare l'alienazione della quota di partecipazione nella Società Fassa Terme S.r.l. di proprietà del Comune di Pozza di Fassa ai soci sigg.ri Merighi Claudio, San Matteo srl , Gardumi Alcide, Pescosta Angelo, Cincelli Franco, Barbolini Lino, Vian Rita, Deluca M. Claudia e Tonini Nicolò in proporzione alla quota di capitale da ciascuno in questo momento posseduta, il tutto ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Società già richiamato;
2. di precisare che il prezzo dell'alienazione è stato convenuto in €335,00 corrispondente al valore nominale della partecipazione precedentemente versato dal Comune di Pozza di Fassa al momento della sottoscrizione delle quote;
3. di precisare, altresì, che sono a totale carico dei soci acquirenti tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di compravendita, che sarà rogato da un Notaio individuato dagli stessi;
4. di autorizzare il Segretario Comunale alla sottoscrizione del contratto stesso in rappresentanza del Comune di Pozza di Fassa;
5. di introitare il ricavato dell'alienazione oggetto del presente provvedimento, dell'importo di € 335,00- al Cap. 1705 – Risorsa 1705.00 dell'Entrata del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;
6. di dichiarare con separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Consiglieri Cloch Alessandra, Bernard Norbert, Bernard Alessandro, Cincelli Fernando e Battisti Lara), palesemente espressi nelle forme di legge dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, per l'urgenza di provvedere in merito;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Fassa Terme s.r.l. di Pozza di Fassa;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - ◆ *di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ss.mm. e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Pozza di Fassa;*
 - ◆ *ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104;*
 - ◆ *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit

IL SINDACO / *L'OMBOLT*
F.to Tullio Dellagiacoma

Il Consigliere anziano/*L Conseier de età*
F.to Bernardino Zulian

Il Segretario Supplente/*L Secretèr Suplent*
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenca bol per doura aministrativa.

Li/Ai, 18 febbraio 2014 / *18 de firé del 2014*

Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/*L Secretèr Suplent*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/*ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA*

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

Vegn zertificà che chesta deliberazion é stata publichèda te la formes de lege te l'albo de comun zenca che sie ruà denunzies perché no legìtima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.

Il Segretario Supplente/*L Secretèr Suplent*

Addì/Ai _____

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, 3/L e ss. mm. e ii..
Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 79 del D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d..

Il Segretario Supplente/*L Secretèr Suplent*

Addì/Ai, 18 febbraio 2014 / *18 de firé del 2014*

F.to dott.ssa Chiara Luchini